



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

Ordinanza n 5

Prot. 1774

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 156 gennaio 2002, n. 9;

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 1509 in data 05.02.2019 con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della competizione ciclistica di tipo corsa su strada a cronometro individuale, aperta a tutte le categorie ciclisti U.I.S.P. più Enti della Consulta Nazionale del Ciclismo e F.C.I., denominata "5° Trofeo Terre Neure" organizzata dalla A.S.D. AMICI TE LU GARDEN con sede in Carmiano alla Via Schipa n. 2, nella persona del Presidente pro-tempore Sig Domenico De Franceschi, per il giorno **Domenica 17 Febbraio.2019** con partenza alle ore 9,30 ed arrivo alle ore 11,30 circa in Via P. Nenni (c/o Cantina Cooperativa di Salice Salentino);

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade extraurbane ed urbane ricadenti in questo territorio : Via P. Nenni, (partenza c/o Cantina Cooperativa di Salice Saentino), S.P. 107 Salice- Filippi – Avetrana, dopo 5,00 Km dalla partenza (all'altezza dell'intersezione con la S.P. 144) inversione ad U sulla medesima S.P. 107- direzione P.Nenni – arrivo; l'intero percorso è di circa 10,00 Km., con partenza di ogni concorrente di un minuto l'uno dall'altro.

VISTE le indicazioni afferenti i percorsi alternativi alle strade interessate dalla competizione ciclistica;

RITENUTO di dovere disporre, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 156 gennaio 2002, n. 9, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTO l'art. 7 del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della predetta manifestazione subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate;

VISTO l'art. 107 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n° 267

ORDINA

- 1. La sospensione temporanea della circolazione veicolare per il giorno 17.02.2019 dalle ore 07,00 e fino alle ore 13,00, per tutto il percorso interessato dalla competizione sopra indicata e precisamente Via P. Nenni, (c/o Cantina Cooperativa di Salice Salentino), S.P. 107 Salice- Filippi – Avetrana, dopo 5,00 Km dalla partenza inversione ad U sulla medesima S.P. 107- direzione P.Nenni – arrivo; l'intero percorso è di circa 10,00 Km., con partenza di ogni concorrente a distanza di un minuto l'uno dall'altro.**
- 2. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" e fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito dell'ultimo concorrente.**
- 3. Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:**
 - è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, **in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti** ;
 - è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ;

POLIZIA LOCALE

Via Vittorio Emanuele II, 15 – Tel 0832731348 – Fax 0832723341

poliziamunicipale@comune.salicesalentino.le.it

www.comune.salicesalentino.le.it

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

4. Il divieto di sosta con rimozione, lungo il percorso urbano della gara ciclistica .

5. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

che:

- gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgv 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento, secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 27/11/2002 n. 29;

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

- **gli Organi di polizia predisposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.**

E' fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico nell'esclusivo interesse della tutela della pubblica incolumità.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione, citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

DISPONE

Altresì che la presente ordinanza:

- sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione che saranno posti a cura ed a carico dell'organizzazione della gara ciclistica.

- Sia notificata alla Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri, alla locale Associazione di Protezione Civile, 118 Emergenza Sanitaria e 115 Vigili del Fuoco.

Li 12.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMANDANTE LA P.L.

- CARLO CICALA -

Documento informatico firmato
digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

POLIZIA LOCALE

Via Vittorio Emanuele II,15 –Tel 0832731348 – Fax 0832723341

poliziamunicipale@comune.salicesalentino.le.it

www.comune.salicesalentino.le.it